

## LE CARNI AVICOLE DAL CAMPO ALLA TAVOLA: TUTTO IN SICUREZZA

*Obiettivo primario del Legislatore comunitario, la sicurezza dei prodotti avicoli viene garantita da un articolato sistema di norme e di controlli volti a garantire i consumatori*

La garanzia della **sicurezza dei prodotti agroalimentari** è un **obiettivo primario del Legislatore europeo**. Tale obiettivo viene perseguito, per quanto riguarda le carni avicole, attraverso un articolato corpus di norme volte a regolare tutte le fasi della "filiera": dall'allevamento degli animali al loro trasporto presso gli stabilimenti avicoli, dalla macellazione e lavorazione fino al consumo (sull'argomento si veda l'apposita sezione il sito web della Comunità Europea, all'indirizzo [http://ec.europa.eu/food/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/food/index_it.htm)).

Per i **prodotti provenienti dai Paesi extra-UE**, la normativa europea dispone che la loro importazione sia possibile solo quando essi rispondono agli stessi criteri di produzione vigenti in ambito comunitario (al culmine della crisi scoppiata con l'insorgere dell'influenza aviaria, Bruxelles inasprì ulteriormente i **controlli sull'import-export**, con i divieti temporanei delle importazioni di carni di pollame dai Paesi in cui gli animali fossero stati colpiti dal virus H5N1). Infine, il 1° gennaio 2005 è stato introdotto l'obbligo per i produttori europei di garantire la cosiddetta "**tracciabilità**" dei prodotti, ossia la possibilità, in ogni momento, di risalire alla provenienza degli stessi: un modo per affrontare eventuali problemi di sicurezza alimentare, consentendo agli operatori e alle autorità preposte al controllo di seguire ogni fase della filiera "dal campo alla tavola" e, in caso di necessità, di isolare la partita di prodotto irregolare.

### La differenza fra tracciabilità ed etichettatura

Una precisazione, per evitare confusioni: l'etichettatura europea contenente l'indicazione della provenienza geografica del prodotto non si applica, ad oggi, alle carni avicole. Secondo la Commissione, infatti, la sicurezza alimentare è garantita dalle stringenti normative in atto sulla produzione e sulla vigilanza, oltre che dalle leggi dei singoli Paesi e dal sistema di autocontrollo attuato dai produttori.

Comunque **sull'etichettatura d'origine, introdotta dallo Stato italiano nel pieno dell'emergenza aviaria, la questione rimane aperta**, dopo l'emanazione, da parte del Ministero della Salute, dell'ordinanza (26/08/2005) che rende obbligatoria (prima era facoltativa) l'indicazione dell'origine nell'etichettatura delle carni avicole.

### La posizione dello Stato italiano

A seguito di tale decisione, Bruxelles ha avviato nel luglio 2007 una procedura d'infrazione verso il nostro Paese, in quanto la norma italiana ostacolerebbe, in contrasto con la legislazione comunitaria, la libera circolazione delle merci. Nel settembre 2008 la Commissione ha presentato al riguardo un ricorso alla Corte di Giustizia Europea; ricorso al quale lo Stato Italiano ha risposto con un controricorso che chiede l'annullamento della procedura d'infrazione.

Quale che sia l'esito della vicenda, un fatto è certo: l'indicazione dell'origine è soltanto un trasferimento al consumatore di un dato che tutti i soggetti della filiera hanno l'obbligo di conoscere. Per questo il settore avicolo italiano (e l'UNA che lo rappresenta) non comprende perché la Commissione Europea si opponga a tale indicazione.

*\* Tutte le informazioni relative agli aspetti igienico-sanitari ed ai valori nutrizionali e salutistici delle carni di pollame sono state approvate dal Ministero della Salute*

AGGIUNGI UN POLLO A TAVOLA  
PRENDITI IL GUSTO DI SCEGLIERE SANO

Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dello Stato Italiano